



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BALENA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/11/2017

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 11/10/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05/10/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 2.977,70, secondo il criterio *pro rata temporis*, concernente le commissioni bancarie (€ 82,80), le commissioni di intermediazione (€ 2.013,91, al netto del rimborso di € 663,84), il premio assicurativo (€ 880,99);
- la corresponsione degli interessi legali a far tempo dal dovuto al soddisfo;
- la refusione delle spese legali, diretta conseguenza del comportamento negligente della controparte.

L'intermediario nelle controdeduzioni ha eccepito:

- con riguardo alle commissioni di intermediazione, che le condizioni economiche sono state dettagliatamente descritte nel regolamento contrattuale, ove risulta analiticamente chiarita l'esatta natura degli importi indicati;
- di avere già rimborsato in sede di conteggio estintivo - a titolo di ristoro commissioni - l'importo di € 663,84 (all. n. 2);
- con riferimento alle commissioni bancarie, la natura sostanzialmente *up front* delle stesse e quindi la loro non rimborsabilità, in quanto percepite dalla Banca mandante a copertura



di ogni onere e spesa sostenuti a fronte di attività preliminari all'erogazione del finanziamento così come indicato nel regolamento contrattuale;

- con riguardo alla richiesta di ristoro del premio polizza non goduto, che l'unico soggetto passivamente legittimato è la Compagnia assicurativa (richiama sul punto la sentenza del Tribunale di Torino n. 3944/2015); che le condizioni generali di polizza (all. n. 3) prevedevano la facoltà per il consumatore, in caso di adempimento anticipato del prestito, di richiedere la restituzione del premio assicurativo alla Compagnia assicurativa secondo le modalità espressamente riportate in calce al conto del debito residuo; che l'ABF sarebbe incompetente ad entrare nel merito delle clausole predisposte dalle Compagnie assicurative in tema di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del rapporto (richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016, nonché la decisione del Collegio di Napoli n. 6204/2017);

- in ogni caso, che la Compagnia assicurativa avrebbe provveduto al ristoro in favore del ricorrente dell'importo di € 464,33 secondo i criteri ed i termini negoziati e concordati fra le parti (all. n. 3). Produce (all. n. 4) mail ricevuta in data 12.10.2017 dalla Compagnia assicurativa nella quale si afferma l'avvenuto rimborso dell'importo di € 464,33 a mezzo bonifico di cui si specifica l'IBAN del beneficiario, ma non il relativo CRO.

- che le spese legali richieste dal ricorrente non sono dovute stante il carattere facoltativo della difesa tecnica nel procedimento ABF e la natura ormai "seriale" del ricorso.

Chiede, pertanto, il rigetto delle istanze proposte dal ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che commissioni bancarie e di intermediazione previste nel contratto hanno natura *recurring* in quanto remunerative di una serie di attività attinenti anche alla gestione ed amministrazione del prestito e commisurate, pertanto, alla durata del finanziamento. Conseguentemente, i relativi oneri commissionali devono essere rimborsati al ricorrente, per la parte non maturata al momento della estinzione del finanziamento, secondo il criterio *pro rata temporis* (negli stessi termini cfr. Collegio Bari n. 9855/2017).

Tali costi commissionali, pertanto, devono essere rimborsati per la parte non maturata in base al criterio *pro rata temporis* secondo la tabella che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rate pagate	48	Rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.462,92	2.677,75	663,84	2.013,91
<i>Commissione bancaria</i>				138,00	82,80		82,80
Totale							2.096,71

Con riguardo invece alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi (per rischio vita) non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario con riferimento agli oneri assicurativi è, infatti, infondata, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione (*ex multis* cfr. ABF Napoli, n. 1348/2016). Il Collegio, però, ritiene che il rimborso debba avvenire secondo i criteri contrattualmente previsti, essendo agli atti del procedimento le condizioni generali di assicurazione che riportano la formula da applicare per il calcolo del rimborso degli oneri assicurativi non maturati in caso di estinzione anticipata.

In relazione all'affermato rimborso di € 464,33 a titolo di rateo del premio non goduto, il Collegio però rileva come l'intermediario abbia prodotto un mero scambio *mail* avuto con la Compagnia assicurativa (cfr. all. 4 delle controdeduzioni), privo in quanto tale di valenza probatoria, avuto riguardo anche al fatto che non viene riportato il CRO del bonifico bancario.

Non meritevole di accoglimento è poi la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.096,71 a titolo di oneri commissionali; dispone altresì che l'intermediario corrisponda la quota del premio assicurativo secondo le condizioni di polizza, ove già non rimborsata da terzi; il tutto oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS